



AVVISO

Banche Dati **10/07**

REQUISITI RURALITÀ: PRECISAZIONE SULLA SCADENZA DEL 30/11/2007

Il D.L. 262 del 31/10/2006 ha stabilito, all'art. 2, comma 37, che i requisiti di ruralità dei fabbricati sono stati integrati del fatto che i soggetti titolari dei diritti reali **debbono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo** ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993 n° 580.

Il comma 38 dello stesso art. 2 stabilisce che i fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30/06/2007 (termine prorogato al **30 novembre 2007**).

In tale caso **non si applicano le sanzioni** previste dall'art. 28 del R.D.L. 13/04/1939 n° 652 e successive modificazioni.

Tanto premesso, si rende indispensabile il corretto utilizzo della nuova versione di Docfa 3.0 (ver. 3.00.5) che consente di poter indicare la motivazione alla base della denuncia DOCFA, distinguendo oltre ai casi ordinari e quelli previsti ai sensi dei commi 336 e 340 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) – già presenti sulla precedente versione – quelli relativi a:

- Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06;
- Fabbricato mai dichiarato – art. 2 comma 36, DL n. 262/06;
- Stralcio da categoria E – art. 2, comma 40, DL n. 262/06.

Infatti, se la perdita dei requisiti di ruralità, è dovuta alla mancanza della qualifica di imprenditore agricolo non si applicano le sanzioni per le dichiarazioni presentate entro il 30/11/2007. Viceversa tali sanzioni sono applicate in tutti i casi in cui la dichiarazione in catasto sia presentata oltre i termini stabiliti (entro 30 giorni dalla data della perdita dei requisiti di ruralità), e la causa di tale perdita sia ascrivibile agli altri requisiti richiesti prima dell'innovazione normativa sopra precisata.